

SENTENZA
N. 10443
Anno 2016

RUOLO GENERALE
38151/16

REPERTORIO
13477/16

DEPOSITATA IL
14-11-2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
QUINTA SEZIONE CIVILE



Il Giudice di Pace di Milano, nella persona dell'Avv. Antonietta De Vito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38151/2016 Ruolo Generale
avente per oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.

promossa da:

VISENTIN FLAVIO (C.F.: VSNFLV59A18F2020), residente in Milano, alla via Oltrocchi n. 5, elettivamente domiciliato in Milano, al Viale Eianca Maria n. 17, presso lo studio dell'Avv. Costanza Maria Gargano, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;

- ATTORE -

contro:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (C.F.: 13756881002), incorporante per fusione di Equitalia Nord S.p.a., in persona dell'Avv. Barbara Turrin, giusta procura speciale notaio Marco De Luca di Roma del 01.07.2016, rep. n. 41710 racc. n. 23532, con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Monteleone n. 8 presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Stefani che la rappresenta e difende, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

Nonchè contro:

DM. 18/10/2016

Maria

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza della Scale n. 2 e domicilio eletto presso l'Avvocatura dello Stato, in Milano, alla Via della Guastalla n. 8, contumace;

- CONVENUTO-

sulle seguenti conclusioni formulate dalle parti:

PER parte attrice

“Come da foglio di foglio di precisazione delle conclusioni di seguito allegato”

IL CASO.it

msw

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DEL SIG. FLAVIO VISENTIN

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis* e premesse le declaratorie ritenute necessarie ed opportune, per tutti i motivi suesposti, così giudicare:

In via preliminare,

- confermare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo n. 06880201600020485000, emesso da Equitalia Norda S.p.a., ricevuto dal sig. Visentin il 27 aprile 2016 già concesso in data 7 giugno 2016;

In via principale, nel merito,

- accertare e dichiarare che il preavviso di fermo n. 06880201600020485000 emesso da Equitalia Nord S.p.a., ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., ricevuto dal sig. Visentin il 27 aprile 2016 è illegittimo, nullo ed inefficace, così come tutti gli atti presupposti o consequenziali;
- accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dal Comune di Milano nei confronti di Flavio Visentin, ed oggetto della cartella di pagamento n. 06820060244301520000 che Equitalia assume essere stata notificata in data 17.04.2007;
- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di Equitalia Nord S.p.a., ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e del Comune di Milano di richiedere e riscuotere nei confronti del sig. Flavio Visentin le somme oggetto della cartella di pagamento n. 06820060244301520000, che Equitalia Nord S.p.a., ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. assume essergli stata notificata in data 17.04.2007,
- e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto sia del Comune di Milano che di Equitalia di pretendere alcunchè dal sig. Flavio Visentin in merito alle sanzioni ed al preteso debito ivi indicato, accertando che il sig. Visentin nulla deve pertanto né ad Equitalia, né al Comune di Milano in relazione alle somme ivi indicate;

- accertare e dichiarare che né Equitalia Nord s.p.a. ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., né il Comune di Milano dispongono di alcun titolo esecutivo, né di alcun diritto ovvero potere di compiere atti di esecuzione o disposizione, neppure di natura cautelare, sul patrimonio del Sig. Visentin.
- respingere tutte le domande avversarie

In ogni caso,

- condannare Equitalia Nord S.p.a. ed il Comune di Milano, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, ex D.M. 55/14, oltre spese, oneri ed accessori;

Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria.

IL CASO.it

PER EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.:

“Come da atti difensivi”.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione in opposizione ad esecuzione, ritualmente notificato, il Sig. Visentin Flavio conveniva in giudizio la società Equitalia Nord S.p.a. ed il Comune di Milano esponendo di aver ricevuto, in data 27.04.2016, la notifica di un preavviso di fermo amministrativo -n° 06880201600020485000-, da parte della società Equitalia Nord s.p.a., relativo al motociclo targato DX75035. Con detto atto veniva invitato al pagamento della somma di € 3.129,24 dovuta in seguito all'emissione della cartella di pagamento n. 0682006024430152000, asseritamente notificata in data 22.03.2007, ma dal medesimo mai ricevuta.

Asseriva l'attore:

- 1) l'avvenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale e ciò attesa l'asserita notifica dei verbali sottoscritti all'emissione della cartella nell'anno 2002-2003, l'asserita notifica della cartella di pagamento in data 17.04.2007 e l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione;
- 2) l'indeterminatezza del preavviso di fermo;
- 3) l'illegittimità del preavviso per difetto di motivazione;
- 4) la violazione dell'art. 3 n. 4 della L. n. 241/90 e conseguente lesione del diritto di difesa del medesimo.

All'udienza del 06.09.2016 si costituiva in giudizio la società Equitalia Servizi di Riscossioni S.p.a., incorporante per fusione di Equitalia Nord S.p.a., mediante deposito e scambio di comparsa di costituzione e fascicolo documenti. La società Equitalia, eccependone l'infondatezza dei motivi di opposizione, ne chiedeva il rigetto. Il Comune di Milano, viceversa, ometteva di costituirsi e, pertanto, veniva dichiarato contumace. Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 320 c.p.c., alla successiva udienza del

Messa

13.10.2016 si procedeva con la precisazione delle conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la competenza di questo G.d.P. a conoscere del presente giudizio.

Dall'esame degli atti e documenti risulta che l'opponente ha basato la propria opposizione sulla contestazione dei titoli cui il preavviso di fermo è riferito, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni al c.d.s. e della cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per l'avvenuto decorso del termine quinquennale.

Orbene, come affermato di recente dalla Suprema Corte, Sez. VI, con ordinanza n. 11816 del 2015, *"...tale azione va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata (c.d. a precetto) regolata dall'art. 615, comma 1, c.p.c... non rileva a riguardo il fatto che l'opposizione sia stata avanzata a seguito della notificazione di un preavviso di fermo amministrativo. Ed invero, a prescindere dalla controversa natura del fermo dei beni mobili registrati... quest'ultima non rileva ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere ogniqualvolta la notifica (e/o la conoscenza) del provvedimento di fermo- ed a maggior ragione del preavviso di fermo- costituisca solo l'occasione per impugnare dinanzi al giudice competente il titolo in forza del quale si intende procedere alla riscossione coattiva"*.

Affermata la competenza a conoscere del presente giudizio, ritiene questo Giudice di Pace la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Visentin -il cui esame si ritiene assorbente- per le ragioni *infra* specificate.

Il Visentin eccepisce, come già anticipato, di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 0682006024430152000 -sottesa all'emissione del preavviso di fermo n° 06880201600020485000- nè dei vari verbali di violazione al codice della strada, emessi dal Comune di Milano, come è dato evincere dal preavviso di fermo nell'anno 2002.

assistenti

Orbene: in ordine alla notificazione dei verbali di violazione al codice della strada alcuna prova della ritualità e regolarità della ^{stessa} è stata offerta del Comune di Milano, rimasto contumace.

con

In ordine alla cartella esattoriale n. 0682006024430152000, la società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario in data 17.04.2007, peraltro contestato dall'opponente.

Ora, a prescindere dalla fondatezza delle contestazioni mosse in ordine alla regolarità o meno di detta notifica, non può residuarsi in dubbio che alcun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato emesso dalla società Equitalia dal 17.04.2007 sino alla notifica del preavviso di fermo, avvenuta in data 27.04.2016.

Ciò detto, ritiene questo Giudice di Pace che nel caso di specie la prescrizione del titolo posto a fondamento dell'atto opposto debba ritenersi quinquennale, trattandosi di violazioni al codice della strada per le quali così prevede l'art. 209 C.d.S.: *"la prescrizione del diritto a riscuotere somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689"*.

it

Detta norma, al primo comma, prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La prescrizione, come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6967 del 25.07.1997 *"...inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di denaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione..."* (analogamente Cass. Civ., n. 9211 del 1992).

Ciò detto, la giurisprudenza di merito maggioritaria, cui questo G.d.P. aderisce, è concorde nell'equiparare la cartella esattoriale, non già al decreto ingiuntivo, ma la precetto (così, G.d.P. di Torino n. 591/2010, G.d.P. di Torino n.

Maria

11937/2011, G.d.P. di Nardò n. 459/2013, Tribunale di Torino n. 3142/2013, Tribunale di Torino n. 577/2015).

Così, in particolare, il Tribunale di Torino nella sentenza n. 577/2015: "...deve ritenersi che il diritto al pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni del codice della strada sia soggetto alla prescrizione quinquennale e che la cartella esattoriale sia equiparabile al precetto e non al decreto ingiuntivo: ne consegue che non può considerarsi applicabile l'art. 2953 c.c. per effetto della mancata opposizione alla cartella nei termini di legge, dovendosi osservare che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario e che, nel caso in cui il diritto divenga definitivo non in forza di una sentenza irrevocabile, si applica il termine di prescrizione breve previsto in base alla natura del credito".

Applicando i principi esposti nel caso in esame risulta come la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta in data 17.04.2007, mentre il preavviso di fermo relativo alla predetta cartella risulta essere stato ricevuto in data 27.04.2016, indi allorquando il termine di prescrizione quinquennale risultava già decorso.

Per quanto sopra la domanda proposta dall'attore deve essere accolta.

Atteso l'esito della causa, la società Equitalia Servizi S.p.a., già Equitalia Nord S.p.a., dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il GIUDICE DI PACE DI MILANO, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in premessa, R.G. 38151/2016 r.g., ogni contraria istanza, domanda disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 0682006024430152000 -ente creditore Comune di Milano- e di cui al preavviso di fermo n° 06880201600020485000;

Mise

